



COMUNE DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE
AD ORTI SOCIALI

- Approvato con deliberazioni del C.C. n. 18 del 03-03-2011

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Aree destinate ad orti sociali
- Art. 3 - Assegnatari
- Art. 4 - Dimensioni e superfici standard di ogni appezzamento
- Art. 5 - Durata e regime dell'assegnazione
- Art. 6 - Modalità di assegnazione
- Art. 7 - Obblighi del Comune
- Art. 8 - Obblighi degli assegnatari
- Art. 10 - Revoca dell'assegnazione
- Art. 11 - Rinuncia
- Art. 12 - Responsabilità
- Art. 13 - Assemblea degli assegnatari
- Art. 14 - Vigilanza
- Art. 15 - Norme finali

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di appezzamenti di terreno da adibire ad orti, allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Albignasego il loro inserimento nella vita sociale del territorio.
2. Dette coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.
3. Il presente Regolamento detta criteri fondamentali per la gestione e assegnazione degli orti secondo i principi della trasparenza nell'individuazione degli assegnatari e della responsabilità della gestione.

ART. 2 – AREE DESTINATE AD ORTI SOCIALI

1. Le aree destinate ad orti sociali sono di proprietà comunale o comunque acquisite nella disponibilità del Comune a mezzo contratto di affitto.
2. Le aree destinate ad orti sociali sono individuate dalla Giunta Comunale.

ART. 3 – ASSEGNATARI

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti sociali sono assegnati in gestione a persone maggiorenni residenti nel Comune di Albignasego che ne fanno richiesta, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Non potranno essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio del Comune di Albignasego e nei Comuni limitrofi.
3. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata pronunciata la revoca dell'assegnazione nei 6 anni precedenti la pubblicazione del bando e coloro che non sono in regola con il pagamento della tariffa.

ART. 4 - DIMENSIONI E SUPERFICI STANDARD DI OGNI APPEZZAMENTO

1. Ogni appezzamento avrà le dimensioni di 40 mq (8.00 x 5.00).
2. L'appezzamento standard sarà suddiviso in n. 6 lotti minimi ("vanese" o "gombine"), ognuna di m 5.00 x 1,15 e 5 passaggi di cm 22 tra un lotto e l'altro.
3. Oltre ai singoli orti con i relativi passaggi, all'interno dell'area sono ricavati spazi sociali comuni per:
 - i passaggi pedonali principali;
 - il ricovero attrezzi;
 - i contenitori di compostaggio.

ART. 5 – DURATA E REGIME DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione ha durata triennale.
2. Alla scadenza, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.

ART. 6 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della graduatoria triennale vigente per ciascuna area destinata a orti sociali sarà pubblicato il bando di assegnazione degli appezzamenti.
2. Le domande di assegnazione, redatte su apposito modulo prestampato, devono essere inoltrate al Comune entro la scadenza del bando fissata al 30 novembre.
3. La graduatoria sarà pubblicata entro il 31 dicembre.
4. La graduatoria sarà formata sulla base del seguente ordine di precedenza:
 - a) portatori di handicap (con certificazione medica minima del 33% da allegare alla domanda);
 - b) pensionati con pensione minima (con certificato da allegare alla domanda);
 - c) altri pensionati;
 - d) disoccupati;
 - e) casalinghe;
 - f) studenti.
5. A parità di condizioni in una delle categorie sopraelencate, si seguirà l'ordine di presentazione della domanda al protocollo generale dell'ente.
6. In caso di decesso dell'assegnatario, è consentito ad un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal Regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto. In caso di mancata richiesta, l'orto può essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. Qualora, in corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti, e qualora la graduatoria fosse esaurita, si procederà alla pubblicazione di un bando straordinario, con le modalità di cui ai commi precedenti.
8. Le assegnazioni effettuate ai sensi del comma precedente, avranno comunque validità fino alla scadenza della graduatoria ordinaria.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono compiti del Comune:
 - a) individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi corrispondenti a quelli tipici locali ("vanese" o "gombine") ;
 - b) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
 - c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
 - d) la recinzione dell'area;
 - e) lo scavo dei pozzi artesiani per l'irrigazione con relative pompe; eventuali pompe aggiuntive devono essere autorizzate dai competenti uffici comunali;
 - f) la piantumazione di siepi e alberi per l'equilibrio biologico;
 - g) l'installazione di una bacheca per gli avvisi;

- h) la formazione delle graduatorie annuali dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
 - i) la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi.
2. Le operazioni di cui alle lettere da a) a g) saranno fatte con la collaborazione degli assegnatari.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:
- a) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dai pozzi artesiani o comunque rispondente ai requisiti fissati dalle norme igieniche;
 - b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
 - c) non tenere animali di qualsiasi specie;
 - d) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro del proprio orto;
 - e) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
 - f) rispettare il presente regolamento e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
 - g) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
 - h) non coltivare piante proibite dalla legge;
 - i) non utilizzare prodotti chimici;
 - l) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
 - m) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare
 - n) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale, che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi;
 - o) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari;
 - p) non cambiare l'orientamento dei lotti minimi, né i passaggi secondari tra un lotto minimo e l'altro;
 - q) non dare molestia al vicinato;
 - r) dare la possibilità agli anziani e alle persone con handicap di scegliere gli orti più vicini alle pompe dell'acqua;
 - s) comunicare tempestivamente un'eventuale richiesta totale o parziale all'utilizzo dell'orto assegnato;
 - t) riconsegnare le chiavi con urgenza a fine concessione o dopo la rinuncia totale all'orto assegnato;
 - u) interrare letami nel periodo estivo per limitare la proliferazione di insetti.
 - v) dovrà essere destinato ad orto fatta salva la possibilità di utilizzare in piccola parte l'area per coltivare i fiori;
2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo:
- a) a tenere puliti da erbacce ed altro i passaggi pedonali principali e le aree adibite per i contenitori di compostaggio;
 - b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ricoveri attrezzi collettivi (verniciature, piccole riparazioni. ..), con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - c) a provvedere alle potature delle siepi di recinzione e degli alberi messi a dimora, nonché alla manutenzione della recinzione metallica;
 - d) a provvedere, tramite apposito laboratorio, all'analisi annuale delle acque di falda utilizzate per l'irrigazione;
 - e) spese di manutenzione degli impianti di irrigazione.

3. Tutti i costi derivanti dalle attività di cui al precedente comma 2 saranno ripartiti in quote proporzionali fra tutti gli assegnatari, in riferimento al numero di lotti minimi assegnati.
4. Tali quote sono stabilite dai responsabili degli orti che terranno un resoconto scritto delle spese.
5. Gli assegnatari utilizzano di preferenza la tecnica del compostaggio per lo smaltimento degli scarti di coltivazione e per la fertilizzazione del terreno.

ART. 9 – TARIFFA

1. Gli assegnatari degli appezzamenti corrispondono una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento da parte dell'assegnatario dell'avviso di pagamento.

ART. 10 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La revoca dell'assegnazione potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
 - a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
 - b) per il mancato pagamento delle spese comuni e della tariffa;
 - c) per inadempimenti agli obblighi di cui al presente Regolamento e alle altre disposizioni impartite dall'amministrazione comunale;
 - d) per il commercio delle produzioni degli orti.
2. Il comune si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari di almeno tre mesi, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.

ART. 11 – RINUNCIA

1. Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale entro il mese di agosto allo scopo di consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui all'art. 8.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

1. Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali è convocata l'assemblea di tutti gli assegnatari.
2. L'assemblea è il principale organismo di gestione sociale dell'area ortiva ed è costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.
3. L'assemblea è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

4. L'assemblea nomina per ogni orto un proprio coordinatore e referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione comunale può convocare l'assemblea degli assegnatari dei singoli orti o di tutti complessivamente. L'assemblea è convocata anche su richiesta di almeno 20 assegnatari, che inoltreranno all'Amministrazione Comunale, indicando l'ordine del giorno. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di 1/3 degli assegnatari. La convocazione va inviata in forma scritta almeno cinque giorni prima della riunione.
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Settore Comunale preposto alla gestione degli orti.

ART. 14 – VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali.

ART. 15 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.